



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 E SS. L. 160/2019

L'anno **duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 18:00**, visto il Decreto del Presidente n. 2 dell'11.11.2020 di autorizzazione allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in video conferenza, il Segretario Generale, **BACCHETTA Carmelo Mario**, **attesta lo svolgimento della seduta in video conferenza**, accerta l'identità dei componenti che intervengono in audio e video attraverso appello nominale nelle persone di:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio	X	
2.	COMINA Aldo	X	
3.	BRESSI Vilma	X	
4.	CORDASCO Cristina Lucia	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	FERRARO Rocco	X	
7.	GASTALDI Bartolomeo	X	
8.	GIORGIS Claudia	X	
9.	GIUBERGIA Renato	X	
10.	LOPREIATO Roberto	X	
11.	MARIANO Serena	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PORTERA Antonello	X	
14.	PORTOLESE Pasquale	X	
15.	RACCA Marco		X
16.	RIMBICI Antonino	X	
17.	RUBIOLO Piergiorgio	X	

Sono presenti gli Assessori:

FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, SENESI Petra.

Il Presidente del Consiglio **COMINA Aldo** nella sua qualità di Presidente **dichiara valida la seduta in video conferenza**, con una verifica del collegamento simultaneo di un numero di presenti che rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio, per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816-836 L. 160/2019

Su relazione dell'Assessore Michele LOVERA

Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1 comma 816 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- l'art. 1 comma 837 L. 160/2019, inoltre, prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;
- l'art. 4, comma 3 *quater* D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 per il Comune di Savigliano;

Vista la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 817 L.160/2019, ai sensi del quale: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi*

che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;

Visto l'art. 53 comma 16 legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

Visto che l'art. 106 comma 3 bis D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020, prevede che: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*

Visto che il D.M. 13.1.2021 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31.3.2021;

Dato atto che, in ragione dell'impianto normativo essenziale introdotto dal legislatore con la L. 160/2019, si ritiene di intervenire sul testo regolamentare comunale approvato entro il termine di cui al comma precedente, al fine di precisare alcuni elementi relativi alle fattispecie già esistenti a maggior tutela degli utenti, nonché di inserire previsioni relative a casistiche specifiche, al fine di tener conto del raccordo con altre norme di legge e di superare eventuali limitazioni derivanti dalla mancata previsione legislativa;

Tenuto conto che, in particolare, si ritiene opportuno precisare la corretta impostazione per le autorizzazioni relative all'attività edilizia per le occupazioni di suolo pubblico introducendo la previsione di due distinte tipologie di occupazione, temporanea o permanente a seconda della durata richiesta, nonché per la disciplina specifica in caso di proroga delle autorizzazioni per l'attività in oggetto;

Evidenziato che viene inserita un'ipotesi di riduzione del canone già presente nelle precedenti forme di prelievo, e meglio specificata nel regolamento in esame;

Dato atto che, inoltre, si intendono inserire nel regolamento due nuove ipotesi di esenzione dal canone, in ragione degli sviluppi della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19 e delle misure poste in atto dal legislatore con la decretazione d'urgenza sin dal 2020 ed estese con la Legge di Bilancio 2021;

Ritenuto, quindi, di prevedere in particolare l'esenzione dal canone medesimo con riguardo alle occupazioni che possono essere effettuate anche da soggetti privati nell'esercizio di attività a tutela della salute pubblica in caso di dichiarata emergenza sanitaria, anche in ragione di quanto previsto dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ad esempio, in materia di ampliamento degli operatori sanitari per l'effettuazione di tamponi e test sierologici e per la somministrazione di vaccini, per contrastare la diffusione del Covid-19;

Dato atto, inoltre, che si ritiene di includere nelle esenzioni anche le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico), realizzate anche in ragione della detrazione fiscale (cd. *Ecobonus*) previsto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020;

Precisato che occorre intervenire e meglio precisare alcune indicazioni nel prospetto tariffario di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del regolamento;

Ritenuto, infine, di dare atto che, sempre in ragione della predetta limitata impostazione normativa, occorrerà verosimilmente apportare ancora successive modifiche al testo del regolamento in esame, nel rispetto dei termini di legge, al fine di adeguarne i disposti all'evoluzione normativa, giurisprudenziale o di prassi, e di rendere il regolamento stesso uno strumento di maggior efficienza per la gestione e la tutela del patrimonio comunale, contemperando al meglio gli interessi della collettività con quelli delle iniziative private, ed in un quadro tariffario equilibrato e trasparente;

Richiamati:

la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020, e s.m.i.;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il verbale redatto in data 22.3.2021 della seduta della competente 1^a Commissione Consiliare;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
Art. 8 – Tariffe Giornaliere 1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima norma. Per il Comune di Savigliano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,70. Essa è determinata per ciascuna	Art. 8 – Tariffe Giornaliere 1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima norma. Per il Comune di Savigliano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,70. Essa è determinata per ciascuna

<p>delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata; la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°; la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°. <p>2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.</p> <p>3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale ed oggetto della deliberazione di approvazione allegata <i>sub B</i>.</p> <p>4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p> <p>5. La tariffa per le occupazioni relative all'attività edilizia si intende sempre giornaliera.</p> <p>6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.</p>	<p>delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata; la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°; la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°. <p>2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.</p> <p>3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale ed oggetto della deliberazione di approvazione allegata <i>sub B</i>.</p> <p>4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.</p>
<p>Art. 10 – Riduzioni del canone</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>[...]</p> <p>f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; per le occupazioni non inferiori a un mese 	<p>Art. 10 – Riduzioni del canone</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:</p> <p>[...]</p> <p>f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia inferiori a 365 giorni, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per

<p>la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;</p> <p>3. nel caso di rinnovi dell'autorizzazione, si applica la sola riduzione prevista dal primo periodo della presente lettera, e non anche le riduzioni dei numeri 1) e 2).</p>	<p>cento;</p> <p>2. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>g) è disposta la riduzione del canone del 50 per cento per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.</p>
	<p>Art. 10 bis – Proroghe</p> <p>1. Le proroghe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia temporanea sono regolamentate con i seguenti criteri:</p> <p>a) Prima richiesta di proroga: viene concessa per un periodo non superiore a quello dell'autorizzazione precedente applicando una maggiorazione del 30 per cento sulla tariffa prevista ed applicata per il primo periodo di occupazione autorizzato;</p> <p>b) Dalla seconda richiesta di proroga: non si applicano maggiorazioni, ma all'occupazione verrà applicata la tariffa prevista per l'attività edilizia, senza l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f) punti 1) e 2).</p> <p>2. Le proroghe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia permanente sono regolamentate con i seguenti criteri:</p> <p>a) Prima richiesta di proroga: viene concessa per un periodo non superiore a quello dell'autorizzazione precedente applicando una maggiorazione del 30 per cento sulla tariffa permanente prevista ed applicata per il primo periodo di occupazione autorizzato;</p> <p>b) Dalla seconda richiesta di proroga: la tariffa permanente per l'attività edilizia è maggiorata del 50 per cento.</p>

<p>Art. 11 – Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono esenti dal Canone: [...]</p>	<p>Art. 11 – Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono esenti dal Canone: [...]</p> <p>a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio;</p> <p>[...]</p> <p>z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 12 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico).</p>
---	---

3. di modificare l'allegato B al regolamento *de quo* avente, ad oggetto il prospetto delle tariffe del canone unico patrimoniale in vigore dall'1.1.2021, che forma parte integrante e sostanziale del regolamento medesimo;
4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021 ai sensi di legge.

Con separata votazione palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Lovera Michele che illustra la proposta

Si dà atto che si collegano l'assessore Tesio Paolo ed il Consigliere Racca Marco.

INTERVENGONO:

Consiglieri Bressi Vilma, Rubiolo Piergiorgio, De Lio Maurizio e l'Assessore Tesio Paolo.

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale in modalità audio e video:

Collegati in videoconferenza: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 11 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino)

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 6 (PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di modificare il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019 e s.m.i., come segue:

STESURA ATTUALE	STESURA PROPOSTA
Art. 8 – Tariffe Giornaliere 1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima norma. Per il Comune di Savigliano la tariffa standard giornaliera prevista è	Art. 8 – Tariffe Giornaliere 1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima norma. Per il Comune di Savigliano la tariffa standard giornaliera prevista è

<p>pari ad € 0,70. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata; b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°; c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°. <p>2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.</p> <p>3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale ed oggetto della deliberazione di approvazione allegata <i>sub B</i>.</p> <p>4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p> <p>5. La tariffa per le occupazioni relative all'attività edilizia si intende sempre giornaliera.</p> <p>6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.</p>	<p>è pari ad € 0,70. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> d) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata; e) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°; f) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°. <p>2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.</p> <p>3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale ed oggetto della deliberazione di approvazione allegata <i>sub B</i>.</p> <p>4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.</p>
<p>Art. 10 – Riduzioni del canone</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni: [...] f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 	<p>Art. 10 – Riduzioni del canone</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni: [...] f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia inferiori a 365 giorni, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. per le occupazioni non inferiori a 15 giorni

<p>2. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;</p> <p>3. nel caso di rinnovi dell'autorizzazione, si applica la sola riduzione prevista dal primo periodo della presente lettera, e non anche le riduzioni dei numeri 1) e 2).</p>	<p>si applica la riduzione del 50 per cento;</p> <p>2. per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;</p> <p>3. Abrogato.</p> <p>g) è disposta la riduzione del canone del 50 per cento per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.</p>
	<p>Art. 10 bis – Proroghe</p> <p>1. Le proroghe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia temporanea sono regolamentate con i seguenti criteri:</p> <p>a) Prima richiesta di proroga: viene concessa per un periodo non superiore a quello dell'autorizzazione precedente applicando una maggiorazione del 30 per cento sulla tariffa prevista ed applicata per il primo periodo di occupazione autorizzato;</p> <p>b) Dalla seconda richiesta di proroga: non si applicano maggiorazioni, ma all'occupazione verrà applicata la tariffa prevista per l'attività edilizia, senza l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f) punti 1) e 2).</p> <p>2. Le proroghe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia permanente sono regolamentate con i seguenti criteri:</p> <p>a) Prima richiesta di proroga: viene concessa per un periodo non superiore a quello dell'autorizzazione precedente applicando una maggiorazione del 30 per cento sulla tariffa permanente prevista ed applicata per il primo periodo di occupazione autorizzato;</p> <p>b) Dalla seconda richiesta di proroga: la tariffa permanente per l'attività edilizia è maggiorata del 50 per cento.</p>

<p>Art. 11 – Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono esenti dal Canone: [...]</p>	<p>Art. 11 – Occupazioni non assoggettate al canone</p> <p>1. Sono esenti dal Canone: [...]</p> <p>a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio;</p> <p>[...]</p> <p>z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 12 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico).</p>
---	---

3. di modificare l'allegato B al regolamento *de quo* avente, ad oggetto il prospetto delle tariffe del canone unico patrimoniale in vigore dall'1.1.2021, che forma parte integrante e sostanziale del regolamento medesimo;

4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021 ai sensi di legge.

Con voti favorevoli 11 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino) contrari 0, astenuti 6 (PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio) espressi per appello nominale in modalità audio e video, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
COMINA Aldo

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)